

ESTRATTO DI VERBALE DI ASSEMBLEA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di Assemblea del 07/11/2022.

L'anno 2022 il giorno 7 del mese di novembre alle ore 18:00 presso la sede dell'Associazione in via Galli Tassi 8 a Pisa si è riunita l'Assemblea delle socie dell'Associazione Casa della donna APS. Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 13 del vigente Statuto sociale, la Presidente Carla Pochini, e assume le funzioni di Segretaria la Signora Denise Atzori.

La Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata così come previsto dall'art. 11 dello Statuto per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie a seguito delle osservazioni dell'Ufficio Terzo Settore del Comune di Pisa, ai fini dell'iscrizione al RUNTS di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);

[...]

La Presidente verifica la validità dell'Assemblea e dichiara che la stessa è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio ha reputato necessario indire l'Assemblea delle socie per esaminare ed approvare un nuovo Statuto sociale.

Sul primo punto all'ordine del giorno, la Presidente illustra all'Assemblea che a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio Terzo Settore del Comune di Pisa per la modifica degli articoli 6, 7, 11 dello Statuto associativo così come già indicato all'o.d.g., è stato redatto dal Consiglio Direttivo il nuovo testo dello Statuto, in linea con quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore, la cui lettura viene qui proposta all'Assemblea.

Successivamente la Presidente dà lettura dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 19 articoli in totale, elaborato secondo i requisiti previsti per il profilo delle A.P.S. disciplinato dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). L'Assemblea è chiamata alla discussione e, in assenza di proposte di modifica, provvede alla votazione con voto palese e unanime dello Statuto nella sua integrità e dà incarico alla Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione degli atti e per le modifiche previste per legge.

[...]

Viene redatto il presente Verbale a cui si allega lo Statuto approvato.

Non avendo altro da discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 20:30 previa lettura e approvazione del presente Verbale.

La Presidente

Carla Pochini

AGENZIA REGIONALE DIFESITA
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

09 NOV 2022

La Segretaria

Denise Atzori

Registrazione 2276 SERIE II
IL FUNZIONARIO
Elisabetta Martini

Comune di Pisa
Protocollo N. 0130728/2022 del 10/11/2022

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CASA DELLA DONNA APS"**

Art. 1) NATURA - E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o C.T.S.) l'Associazione di promozione sociale denominata "CASA DELLA DONNA APS".

L'Associazione opera senza limiti di durata.

Art. 2) SEDE - L'Associazione ha sede nel Comune di Pisa e potrà aprire sedi operative secondo il deliberato del Consiglio in carica.

Art. 3) FINALITA' E ATTIVITA' ISTITUZIONALI - La Casa della donna è un'Associazione femminista che si riconosce nella pratica politica del separatismo e della relazione tra donne. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore delle socie, dei familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali (art.5, co.1, lett.a) del D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art.5, co.1 lett.i) del D.Lgs. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art.5, co.1, lett.v) del D.Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art.5, co.1, lett.w) D.Lgs. 117/2017).

Nello specifico, le finalità dell'Associazione sono:

- contrastare e prevenire la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere in ogni sua forma;
- contrastare e prevenire ogni tipo di sessismo e discriminazione contro le donne, così come ogni discriminazione basata sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale;
- promuovere i diritti umani e la libertà delle donne in ogni ambito politico, sociale, culturale e professionale;
- promuovere e valorizzare i saperi e il lavoro delle donne;
- generare, sostenere e trasmettere la cultura e la storia delle donne;
- favorire la crescita di soggettività femminili autonome attraverso la pratica della relazione tra donne.

Carla Nelli

Demio Attu

E
COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
Protocollo N.0130728/2022 del 10/11/2022

L'Associazione, per conseguire tali scopi, si propone di:

- a potenziare il centro antiviolenza con i servizi di consulenza e di sostegno per le donne (linee di ascolto telefonico, sportelli, counseling e sostegno al percorso, informazione legale, supporti psicologici, casa rifugio per donne maltrattate e minorenni); costituirsi parte civile nei processi ascrivibili alla violenza di genere; promuovere azioni contro le violenze alle donne attraverso campagne di informazione, attività di rilevazione, di sensibilizzazione e di formazione; rafforzare e ampliare le reti antiviolenza territoriali, collaborare alle reti regionali e nazionali;
- b potenziare e valorizzare una biblioteca specializzata su tematiche di genere e promuovere un archivio e centro di documentazione dedicato alla storia e cultura delle donne;
- c promuovere, organizzare e gestire attività di orientamento, aggiornamento e di formazione professionale;
- d organizzare e sostenere ricerche, pubblicazioni, convegni, dibattiti, seminari, corsi, mostre, manifestazioni e in genere iniziative tese a promuovere i diritti, l'autonomia e la libertà delle donne, la parità di accesso e di rappresentanza delle donne in ogni ambito e settore nonché ad approfondire la conoscenza della violenza sulle donne e delle problematiche relative alla condizione femminile;
- e sviluppare iniziative per supportare e promuovere la salute psichica e fisica delle donne;
- f dare impulso e diffondere nella scuola e nell'università la ricerca pedagogica e le esperienze didattiche finalizzate alla promozione dell'educazione alle differenze, alla prevenzione del sessismo, alla prevenzione della violenza e delle discriminazioni di genere, e alla trasmissione della cultura e della storia delle donne;
- g creare occasioni di incontro e di scambio tra donne di culture diverse, e diffondere e sostenere campagne di informazione su donne perseguitate e discriminate, in Italia e all'estero;
- h promuovere e/o partecipare a progetti ed iniziative di cooperazione internazionale in coerenza con le finalità statutarie;
- i organizzare corsi ed iniziative per favorire l'integrazione di donne di altri paesi e culture;
- j promuovere corsi, seminari, attività per favorire l'espressione e la creatività femminile.

Per realizzare tali finalità l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite delle proprie socie.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto

Casa della donna

APS

Statuto

ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio dell'Associazione

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione ritiene importante il rapporto con le istituzioni pubbliche, in particolare con le Amministrazioni locali della Toscana (Regione, Province, Comuni, Commissioni di pari opportunità, Università, Aziende sanitarie locali, ecc.) per sviluppare i progetti relativi alle attività indicate.

L'Associazione ritiene importante collaborare e fare rete con altre Associazioni di donne ed altri Enti del Terzo settore per il raggiungimento delle finalità dichiarate nel presente articolo.

Art. 4) ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente tramite il volontariato, prestato in modo personale, spontaneo e gratuito dalle socie, esclusivamente per fini di solidarietà e tramite l'Associazione stessa.

Le prestazioni sono erogate con continuità e rivolte a tutte le donne che ne facciano richiesta in relazione e limitatamente alle finalità dell'Associazione, di cui all'Art. 3.

Art. 5) EMBLEMA E SIMBOLO - L'emblema e il simbolo sono costituiti da un quadrato con la scritta Associazione Casa della Donna, che ha al centro un cerchio con croce in basso, rappresentante il simbolo di Venere e all'interno un labirinto stilizzato in forma circolare.

Art. 6) PATRIMONIO SOCIALE - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo sociale, dai beni immobili posseduti, dagli eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione non reinvestiti nelle attività istituzionali previste in questo Statuto, dai beni mobili in dotazione, dai libri e dal fondo documentario comunque acquisito.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo, e sarà interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 7) ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE e BILANCIO - Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

Associazione Casa della donna APS - Statuto

Geni Atzu
Carla Polini

- a le quote annuali associative e i contributi delle associate;
- b le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e dalle raccolte pubbliche di fondi;
- c i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- d eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- e le entrate provenienti dalle attività secondarie e strumentali previste dall'art 6 del D.Lgs. 117/2017;
- f i redditi del patrimonio e ogni altro provento, anche immobiliare.

Tali entrate saranno impiegate, come per il patrimonio di cui al precedente articolo 6, per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione in conformità a quanto previsto dall'art.8 co.1 del D.Lgs. 117/2017.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

L'Associazione deve tenere le scritture contabili necessarie al funzionamento dell'ente e redigere il Bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso sarà predisposto dal Consiglio e approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Il Bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore come per legge.

Il Consiglio documenta altresì il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi, anche in forme indirette, fra le proprie associate, lavoratrici/tori e collaboratrici/tori, amministratrici ed altre componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La partecipazione sociale non può in alcun modo essere collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale. Pertanto le socie che, per qualsiasi ragione, cessino di far parte dell'Associazione non possono vantare diritti sul patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà destinato, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, co.1 del D.Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, come da art.9 del D.Lgs. 117/2017.

I modi e i termini saranno stabiliti dall'Assemblea delle socie.

Art. 8) SOCIE - Possono essere socie dell'Associazione tutte le donne che ne facciano richiesta e si riconoscano nelle finalità di cui al precedente art. 3, che si impegnino ad accettare lo Statuto e il regolamento interno e ad attenersi alle deliberazioni che regolamentano la vita sociale.

La qualità di socia dà diritto a frequentare la sede sociale, partecipare alle attività, ricevere regolarmente i materiali prodotti dall'Associazione, essere informata sull'attività, usufruire dei servizi culturali e documentari predisposti, nonché ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualifica, compreso quello di consultare i libri sociali con richiesta scritta alla Presidente e di votare in Assemblea.

Le socie possono prestare attività di volontariato, all'interno dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito.

Le socie si distinguono in:

- a socie fondatrici: sono quelle donne che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e che ne hanno elaborato il progetto;
- b socie ordinarie: sono le donne che chiedono, condividendone le finalità, di fare parte dell'Associazione.

La qualità di socia si acquista con l'approvazione del Consiglio. A tutte le socie sono riconosciuti identici diritti. In particolare, tutte le socie possono essere elette alle cariche associative.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura del Consiglio, nel libro delle associate.

Il Consiglio deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 9) RECESSO OD ESCLUSIONE DELLA SOCIA - La socia cessa di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni, dandone comunicazione scritta alla Presidente; le dimissioni avranno decorrenza immediata;
- per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, di morosità o di incompatibilità con la natura degli scopi perseguiti dall'Associazione.

L'esclusione viene votata dal Consiglio a maggioranza qualificata per gravi fatti previsti dal Codice civile in materia di associazioni o per azioni in contrasto con lo spirito e la lettera dello Statuto.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente alla socia che potrà presentare le proprie controdeduzioni sulle quali deciderà in maniera definitiva la prima Assemblea utile

Art. 10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale delle Socie
- Il Consiglio che è l'organo di amministrazione dell'Associazione;

Geni Atr
Cala
Belin

- L'Organo di controllo che è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge

Art. 11) ASSEMBLEA GENERALE DELLE SOCIE - L'Assemblea Generale delle Socie è composta dalle socie fondatrici e dalle socie ordinarie. L'Assemblea:

- a discute tutte le linee generali di attività dell'Associazione;
- b delibera sul programma di attività e sulle iniziative che vengono sottoposte dalla Presidente, dal Consiglio e dalle singole socie;
- c approva il rendiconto gestionale preventivo e consuntivo, il regolamento interno, le modifiche dello Statuto e le relazioni del Consiglio;
- d procede all'elezione e revoca degli organi sociali previsti nel presente Statuto;
- e stabilisce l'ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico delle socie.
- f delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del C.T.S., e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g delibera sulla esclusione delle associate;
- h approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i delibera lo scioglimento;
- j delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- k delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione allegata al Bilancio o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle associate.

Per la regolarità delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea si applicano le seguenti norme:

- 1 le assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà delle socie, e in seconda convocazione quale che sia il numero delle presenti;
- 2 le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice;
- 3 per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle socie presenti, come è riportato al seguente art.16;

4 per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate, come è riportato al seguente art.17.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutte le persone che sono iscritte nel libro delle socie. Ogni socia ha un voto.

Ciascuna socia può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra associata mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socia può rappresentare sino ad un massimo di 2 associate.

Art.12) IL CONSIGLIO - Il Consiglio è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Si riunisce almeno due volte l'anno e delibera all'unanimità delle presenti. Qualora non si raggiungesse l'unanimità, il Consiglio si riconvoca e delibera a maggioranza assoluta delle proprie componenti. Resta in carica per tre anni e le Consiglieri possono essere rielette.

Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 componenti elette dall'Assemblea Generale delle socie con modalità e maggioranza di cui all'art. 11.

Il Consiglio nomina tra le proprie componenti la Presidente, una o più Vicepresidenti, e fissa le responsabilità delle altre consigliere.

Propone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Propone all'Assemblea le quote associative annuali.

Accoglie o respinge con parere motivato e a maggioranza qualificata le domande delle aspiranti socie.

Tutte le cariche sociali del Consiglio sono svolte a titolo gratuito, possono essere revocate in ogni momento e decadono in ogni caso alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

La maggioranza delle consigliere o, per decisione dell'Assemblea, tutte, è scelta tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio è convocato, oltre che dalla Presidente, da almeno un terzo delle sue componenti quando lo richiedono.

Il potere di rappresentanza attribuito alle amministratrici è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE - La Presidente e la Vicepresidente sono elette dal Consiglio tra le componenti del Consiglio, convocato in apposita Associazione Casa della donna APS - Statuto

Gen. Azz.
Carla Belin

riunione, a maggioranza dei due terzi delle presenti. Durano in carica 3 anni sono rieleggibili.

La Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio; sovrintende alle attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di urgenza la Presidente può esercitare i poteri del Consiglio riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

In caso di mancanza o impedimento di chi ricopre la carica di Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta dalla Vicepresidente. Ad ogni altro effetto la Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituita dalla Vicepresidente, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 14) ORGANO DI CONTROLLO - L'Organo di controllo anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Le/i componenti dell'Organo di controllo, alle/ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelte/i tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una/o delle/dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Le/i componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15) REGOLAMENTO INTERNO - Il Consiglio può proporre uno o più regolamenti interni dell'Associazione per la gestione di alcune attività e servizi; tali regolamenti verranno proposti per l'approvazione all'Assemblea delle socie.

Art. 16) MODIFICA DELLO STATUTO - Lo Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio, solo dall'Assemblea straordinaria delle socie alla presenza di almeno tre quarti delle associate. La delibera di modifica sarà presa con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Art. 17) SCIoglimento - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere deliberati solo dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Art. 18) DURATA - La durata dell'Associazione è prevista per un tempo indeterminato, salvo che ne sia deliberato lo scioglimento con le modalità di cui al precedente art.17.

Art. 19) DISPOSIZIONI FINALI - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Don. Anna Maria Belletti

E	
COMUNE DI PISA Comune di Pisa	Protocollo N.0130728/2022 del 10/11/2022